

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 885

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANFRANCO CONTE**

Delega al Governo per l’emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie

*Presentata il 19 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGI! — Le difficoltà in cui si trovano le imprese che operano con le amministrazioni pubbliche sono note a tutti e sono causate dalla politica restrittiva in termini di spesa pubblica. Pur condividendo la necessità di operare una riduzione della spesa, resta il problema di garantire alle imprese il puntuale pagamento dei crediti vantati. Purtroppo, le restrizioni alla politica di bilancio e la proverbiale incapacità delle amministrazioni pubbliche a tener fede agli impegni presi hanno indotto migliaia di imprese ad indebitarsi con il sistema bancario in attesa di ricevere quanto

dovuto e hanno portato molte di esse sull’orlo del fallimento.

La soluzione individuata dalla presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, prevede una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a definire le modalità atte a consentire alle imprese che vantino crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi con i debiti derivanti da obbligazioni tributarie. Nell’ambito dello stesso articolo vengono definiti i principi ed i criteri direttivi della delega.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a consentire alle imprese che vantino crediti nei confronti di amministrazioni statali in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi ad obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* i contratti devono essere stipulati in forma scritta;

*b)* i crediti devono essere liquidi ed esigibili;

*c)* le imprese debbono aver adempiuto alla obbligazione, derivante dal contratto, di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

*d)* la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi erariali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo integra le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento al fine di acquisire il parere, entro un mese dalla data di trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti.

